NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE E DI INTERROGATORIO DI GARANZIA

Art. 1

Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise

La lettera a) del primo comma dell'articolo 5 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".

Versione in vigore dal 24 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia
Estremi	Decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-competenza-della-corte-di-assise-e/art-1-modifica-all-articolo-5-del-codice-di-procedura-penale-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it